



COMUNE DI CREMOLINO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.I. 00385230065 - Tel 0143879037- 0143879328 – www.comune.cremolino.al.it Email: anagrafe@comune.cremolino.al.it

STATUTO
COMUNALE

Testo aggiornato dello statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 15 giugno 2006

Modificato con Delibera del Consiglio n.35 del 29/11/2022

INDICE:

TITOLO I Principi generali

- Art. 1 Autonomia statutaria
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Territorio, confini e sede comunale
- Art. 4 Stemma e gonfalone
- Art. 5 Pari opportunità
- Art. 6 Albo Pretorio
- Art. 7 Programmazione e cooperazione
- Art. 8 Funzioni proprie e funzioni delegate

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

- Art. 9 Organi Istituzionali
- Art. 10 Consiglio Comunale, competenze e attribuzioni
- Art. 11 Consiglieri Comunali
- Art. 12 Sedute e convocazione
- Art. 13 Funzionamento del Consiglio – Presidenza – Decadenza dei Consiglieri
- Art. 14 Gruppi consiliari
- Art. 15 Commissioni Consiliari
- Art. 16 Sindaco
- Art. 17 Linee programmatiche di mandato
- Art. 18 Competenze del Sindaco
- Art. 19 Delegati ed incaricati dal Sindaco
- Art. 20 Vicesindaco
- Art. 21 Giunta Comunale – Nomina – Composizione
- Art. 22 Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 23 Funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 24 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 25 Principi per l'attività deliberativa degli Organi Collegiali

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 26 Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 27 Segretario Comunale
- Art. 28 Pareri
- Art. 29 Principi strutturali e organizzativi
- Art. 30 Organizzazione degli uffici
- Art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 32 Organizzazione del personale, stato giuridico e trattamento economico
- Art. 33 Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 34 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 35 Collaborazioni esterne
- Art. 36 Incarichi esterni
- Art. 37 Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO IV FINANZA – CONTABILITÀ - CONTROLLO

- Art. 38 Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 39 Revisione economico-finanziaria

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 40 Principi

Art. 41 Organizzazione e gestione

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO

Art. 42 Partecipazione

Art. 43 Istanze

Art. 44 Petizioni

Art. 45 Proposte

Art. 46 Consulte

Art. 47 Associazioni

Art. 48 Contributi alle associazioni

Art. 49 Volontariato

Art. 50 Incentivazione

Art. 51 Consultazioni popolari

Art. 52 Referendum

Art. 53 Diritto di accesso

Art. 54 Diritto di informazione

Art. 55 Approvazione e modifica dello Statuto

Art. 56 Regolamenti e norme transitorie

Art. 57 Ordinanze

Art. 58 Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali
Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Cremolino è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Cremolino nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cremolino ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, del volontariato e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b. promozione di una cultura di pace, di cooperazione e di integrazione razziale;
 - c. salvaguardia dell'ambiente e valorizzazione del territorio, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile;
 - d. tutela e valorizzazione dei monumenti storici e dei beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività cremolinense, promuovendo la cultura intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinché le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità;
 - e. tutela e promozione delle attività agro vitivinicole, in un quadro di qualità e sicurezza per il consumatore, dell'artigianato locale e delle attività turistiche e di promozione del territorio;
 - f. tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - g. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - h. promozione delle attività educativo-formative, culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;
 - i. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio, confini e sede comunale

1. Il territorio del Comune, che si estende per KMQ 14,41, è confinante con i Comuni di Ovada, Trisobbio, Morsasco, Prasco, Morbello, Cassinelle e Molare. Il territorio del Comune comprende le seguenti principali vallate: Belletti, Priarona, Crosio, Pobiano, Caramagna, Piazze e Piandelmo.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è attualmente ubicato nel centro storico, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 7.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con l'appellativo "Comune di Cremolino".
2. Il Comune si identifica inoltre con lo stemma civico concesso con D.P.R. in data 12 ottobre 1993.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella forma autorizzata dal citato D.P.R.
4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - riserva alle donne posti di componenti nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità a entrambi i generi sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;
 - garantisce la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dal Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo art. 21.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il Comune di Cremolino ha sul proprio sito internet istituzionale un Albo Pretorio, in modalità elettronica, per la pubblicazione dei documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il personale addetto cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione di questo, il Segretario Comunale ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti di programmazione, pubblicità e trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni e con gli Enti sovraordinati sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune di Cremolino per ragioni storiche, culturali e territoriali promuove, in particolare, l'associazione e la cooperazione con i Comuni dell'Area Ovadese e Acquese.

Art. 8

Funzioni proprie e funzioni delegate

1. L'autogoverno della Comunità si realizza mediante l'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. In particolare il Comune provvede:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico - produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.
 - c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.
2. Il Comune può delegare, se lo ritiene opportuno, proprie funzioni alle forme associative di cui faccia parte.
3. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
4. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale;
5. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare sul bilancio comunale.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9

Organi Istituzionali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è responsabile dell'amministrazione ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo quanto disposto dalla Legge.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10

Consiglio Comunale, competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita i compiti stabiliti dall'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta agli adempimenti previsti dall'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Il Consiglio comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo.
7. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco e sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sull'attività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché servizi a ciò necessari.

6. Nel numero previsto dalla legge, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale.

7. Singolarmente, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

8. L'esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta all'interrogazione è obbligatoria. Se la mozione si conclude in una proposta di deliberazione questa verrà iscritta all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale al fine di acquisire i pareri previsti dalla legge.

10. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti a cui è vietato l'accesso al pubblico.

Art.12

Sedute e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti:

- la modifica dello statuto comunale;
- l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'approvazione del rendiconto della gestione;
- la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni, quelle d'urgenza con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sentito il Sindaco, è effettuata dal Presidente del Consiglio, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano, come definito ai sensi dell'art. 40 commi 2 e 3 del T.U. 267/2000, a seguito di richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati o del Sindaco e, in tal caso, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, purché gli argomenti proposti siano di competenza consiliare.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio – Presidenza – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. È istituita la figura del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del T.U. n. 267/2000, eletto con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Tali prerogative sono esercitate nel rispetto del regolamento. In sua assenza o impedimento, la Presidenza del Consiglio viene assunta dal Sindaco.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzata.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo, per la lista collegata al Sindaco, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di preferenze, mentre per le altre liste, che compongono la minoranza, nel rispettivo candidato a Sindaco.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune, salvo diversa comunicazione da presentare in forma scritta al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, hanno diritto di riunirsi, quando richiesto, in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
7. Il Regolamento può prevedere la costituzione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno e con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a un consigliere appartenente al gruppo di minoranza.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e cessazione dalla carica.
2. Nella seduta consiliare di insediamento il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
3. Egli rappresenta il Comune ed è garante dello Statuto comunale. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al vicesindaco.

Art. 17

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Le linee programmatiche debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
3. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. In particolare compete al Sindaco:
 - a. la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b. la nomina dei componenti della Giunta e la revoca degli stessi, previa comunicazione al Consiglio;
 - c. la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;
 - d. la rappresentanza generale dell'Ente anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega ai funzionari comunali. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;
 - e. la formulazione di indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione dei servizi e degli uffici;
 - f. la convocazione dei comizi per i referendum consultivi comunali;

- g. la promozione di iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h. la conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dall'organo competente per legge;
- i. nel rispetto della dotazione organica, la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale e, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. L'atto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale contenere, a pena di nullità, l'attestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio.
- j. l'attribuzione a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
- k. la promozione, eventualmente avvalendosi dell'ausilio del Segretario Comunale, di indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- l. il compimento degli atti conservativi del Comune;
- m. l'assunzione di iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.
- n. l'autorizzazione delle missioni degli amministratori e del Segretario comunale.

Art. 19

Delegati ed incaricati dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.
2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Gli incarichi e le deleghe, nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
5. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri l'incarico di svolgere attività studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
6. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale, dopo la formale accettazione del consigliere incaricato.
7. Il consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il consigliere incaricato è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.
2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 21

Giunta Comunale – Nomina – Composizione

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali;
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 3 assessori, compreso il Sindaco, nel rispetto delle norme in vigore all'atto della nomina, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.
4. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di entrambi i sessi.
5. I componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Consiglio.
7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
9. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
10. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Art. 22

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori con provvedimento motivato dandone comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 23

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge; l'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. Sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 24

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attività di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al consiglio i regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c. adotta tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nell'attività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - e. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - f. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e determina la dotazione organica del personale;
 - i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
 - n. determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - o. approva, se necessario, il PEG.

Art. 25

Principi per l'attività deliberativa degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali si riuniscono e deliberano validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.
2. In seconda convocazione il Consiglio Comunale si riunisce e delibera validamente con l'intervento di almeno quattro consiglieri, non computando in tale numero il Sindaco. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e per l'approvazione del rendiconto si richiede anche in seconda convocazione la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti;
6. Le votazioni hanno luogo con voto palese; il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei Servizi interessati.
9. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.
10. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
11. Le deliberazioni sono pubblicate sull'Albo Pretorio informatico istituito sul sito internet istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. Le deliberazioni di Giunta devono contestualmente essere trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. L'esecutività delle deliberazioni è accertata ed attestata dal Segretario.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabile dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni della provincia.

Art. 27

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionate delle funzioni di segretario comunale.

Art. 28

Pareri

1. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sugli atti sono espressi dai Responsabili dei Servizi competenti per materia, secondo le specifiche previsioni regolamentari adottate dal Comune.
2. In relazione alle proprie competenze, il Segretario esprime il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando non sia presente, per assenza, o vacanza del posto, o congedo, o perché non ancora nominato, il responsabile del Servizio interessato e/o il responsabile del Servizio di ragioneria.
3. I pareri favorevoli si intendono motivati *per relationem* con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

Art. 29

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 30

Organizzazione degli uffici

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 31

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Legge. Recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32

Organizzazione del personale, stato giuridico e trattamento economico

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. Se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze

straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 34

Incarichi e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 36

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 37

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a. per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b. per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale. La Giunta comunale provvederà a designare il rappresentante del Comune in giudizio, non ché in caso di assenza o impedimento il suo sostituto. Provvederà altresì alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IV FINANZA – CONTABILITÀ - CONTROLLO

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 40

Principi

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 41

Organizzazione e gestione

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Sviluppa rapporti con gli altri Comuni per promuovere per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata all'interno delle diverse forme di gestione previste dalla legge e la gestione medesima avviene nel rispetto delle discipline vigenti, anche di settore.
3. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche tecniche ed economiche non rendono opportuno l'affidamento all'esterno.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO

Art. 42

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 43

Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di

30 giorni dal Sindaco, dal segretario, o dal dipendente responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 44

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne gli interventi su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui all'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente, che si esprime con apposito provvedimento, entro giorni 90 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco del ritardo e se il consigliere lo richiede il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con la comunicazione del provvedimento espresso dal soggetto proponente.

Art. 45

Proposte

1. Il 10% degli elettori del Comune può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 45 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i successivi 45 giorni. Dalla data di presentazione della proposta, registrata al protocollo, non possono trascorrere comunque più di 90 giorni.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Le istanze, le petizioni, le proposte non sono ammissibili se palesemente tese a promuovere interventi per la tutela di interessi privati.

Art. 46

Consulte

1. Le consulte sono lo strumento per valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle libere forme associative e cointeressarli alle scelte amministrative ed alla gestione dei servizi.
2. Le consulte possono essere istituite, anche sulla base di suddivisione in zone del territorio comunale, con appositi regolamenti che devono contenere, tra l'altro, norme dirette a:
 - a) individuare gli ambiti per i quali si prevede la costituzione delle consulte da parte del consiglio comunale;
 - b) precisare la composizione e costituzione, il loro funzionamento, i riferimenti istituzionali e amministrativi delle consulte e le forme di raccordo con gli organismi istituzionali;
 - c) prevedere, in caso di espressione di pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale, il meccanismo della doppia convocazione, riservando la prima alla illustrazione dei problemi e la seconda alla discussione e alla formulazione dei pareri;

d) garantire l'autoconvocazione delle consulte su richiesta del 30% dei componenti.

Art. 47

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, in apposito albo e previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale;
2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante;
3. Non sono riconosciute le associazioni con caratteristiche incompatibili con gli indirizzi espressi dalla Costituzione italiana e con le norme del presente statuto;
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dell'organo che compie la scelta amministrativa. Decorso tale termine l'organo competente è legittimato a decidere anche in assenza di parere.

Art. 48

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento o stipulando apposite Convenzioni.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 49

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 50

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativa, sulla base dell'apposito regolamento.

Art. 51

Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della popolazione residente, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni economiche o sociali, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.
2. La disciplina dell'indizione e dell'esecuzione delle consultazioni, che non possono aver luogo in coincidenza di scadenze elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, è stabilita mediante Regolamento.

Art. 52 Referendum

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum.

Sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo e abrogativo.

I referendum consultivi sono intesi ad acquisire l'orientamento dei cittadini in merito a temi, programmi, progetti nelle materie di competenza degli organi collegiali del Comune.

I referendum propositivi sono intesi a proporre l'adozione di atti amministrativi a contenuto generale nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. La proposta di referendum propositivo deve consistere nel testo dell'atto di cui si intende proporre l'approvazione e, qualora l'eventuale adozione del conseguente atto determini spese a carico del bilancio dell'Ente, deve essere individuata la fonte delle risorse atte ad assicurarne la relativa copertura.

I referendum abrogativi sono intesi all'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale.

Non possono costituire oggetto di referendum consultivo:

- a) statuto comunale e regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
- b) documento unico di programmazione, bilanci, rendiconti, piani finanziari ed atti di programmazione finanziaria e delle opere pubbliche e loro allegati
- c) tributi comunali
- d) tariffe dei servizi pubblici ed altre imposizioni
- e) linee programmatiche di mandato
- f) piano regolatore generale, piani territoriali, strumenti urbanistici attuativi, varianti agli strumenti urbanistici e territoriali.

Non possono costituire oggetto di referendum propositivo o abrogativo:

- a) tutte le materie indicate dalla lettera a) alla lettera f) del precedente capoverso inerenti all'esclusione di proposta di referendum consultivo;
- b) assunzione di mutui e prestiti;
- c) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- d) organizzazione e concessione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni, aziende speciali e partecipazione dell'Ente a società di capitali ed affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- e) indirizzi per la designazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Non sono considerati ammissibili:

- i quesiti referendari già sottoposti a consultazione nel quinquennio precedente, anche se formulati diversamente, che non abbiano ottenuto esito favorevole o che non abbiano raggiunto il quorum;
- i quesiti referendari che riguardino una pluralità di atti o che contemplino contemporaneamente profili attinenti a più di un tipo di referendum.

Il quesito oggetto di referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:

- a) quando la richiesta concerne deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
 - b) quando la richiesta concerne deliberazioni, o parti di esse, da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute;
 - c) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum riguardi atti che hanno già conseguito efficacia a seguito di ulteriori atti di natura esecutiva.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco in base a:
- a) decisione del Consiglio Comunale, limitatamente al referendum consultivo
 - b) a seguito di ammissione di proposta referendaria presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e composto da almeno 25 cittadini e su richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore ad 1/20 del corpo elettorale.
5. I referendum vengono effettuati in una domenica della stagione primaverile o autunnale, entro otto mesi dal provvedimento di ammissione, non in coincidenza con altre operazioni di voto inerenti le elezioni provinciali e comunali. Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni comunali, provinciali o circoscrizionali, qualora istituite.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale non possono essere indetti referendum e quelli non ancora effettuati decadono.
7. Per la validità dell'esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.
8. Sulla ammissibilità del referendum si esprime una commissione composta dal Segretario Generale e da due esperti di materie giuridiche nominati dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
9. La disciplina inerente all'indizione dei referendum, nonché le procedure per l'assunzione sostanziale dei risultati dei referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento. Sino all'adozione ed adeguamento alla presente disciplina statutaria dell'apposito Regolamento non è ammissibile la presentazione di quesiti referendari.

Art. 53

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta forme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art. 54

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione

ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Approvazione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 56

Regolamenti e norme transitorie

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme e delle disposizioni statutarie.
3. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione o del loro adeguamento, restano in vigore i Regolamenti vigenti in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.
4. Tutte le norme regolamentari che disciplinano la nomina e la composizione di organi collegiali vanno intese nel senso che deve essere garantita, salvo motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 57

Ordinanze

1. Il potere di ordinanza è esercitato dal Sindaco e dai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle previsioni normative.
2. Le ordinanze di carattere generale sono pubblicate all'Albo Pretorio informatico istituito sul sito internet istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge. Ove necessario o prescritto sono adottate ulteriori forme di pubblicità volte a renderle conoscibili ai destinatari.
3. Le ordinanze di carattere individuale sono notificate al destinatario.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio a sensi di legge e decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio, ad intervenuta esecutività della predetta deliberazione di approvazione.